

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile**

nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [omissis] promossa da:

[ATTORE 1] (C.F. [...]) e [ATTORE 2] (C.F. [...]) con l'avv. Roberto Atzei,
parte attrice

contro

[CONVENUTA] - S.R.L. (P.I.V.A. [...]) con l'avv. [omissis],
parte convenuta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con atto di citazione notificato il 6.3.2015, preceduto da ricorso ex art.696 bis c.p.c. in data 17.2.2015, i coniugi [Attore 1] e [Attore 2] agivano in via inibitoria e risarcitoria ai sensi degli artt. 844, 2043 e 2059 c.c. a tutela dei loro diritti al pieno godimento della proprietà, alla salute, alla vita familiare e di relazione, asseritamente lesi dalle immissioni rumorose promananti dallo stabilimento di [Convenuta] s.r.l. (di seguito, [Convenuta]).

Nella resistenza di [Convenuta], la causa era istruita con l'acquisizione della CTU depositata in data 3.3.2016 dal Prof. Ing. [omissis] (di seguito, CTU) a conclusione del procedimento ex art.696 bis c.p.c., con l'acquisizione ex art.213 c.p.c. di documenti e informazioni dall'ARPA e dall'Ufficio Ambiente-Rumore della Città Metropolitana di Torino - volte all'aggiornamento delle misurazioni acustiche e alla verifica di eventuali provvedimenti amministrativi assunti per la risoluzione della problematica - e con escussione di testi.

Falliti i tentativi di composizione bonaria della controversia, la causa era assunta a decisione previa discussione orale.

2. Gli attori, in base alle risultanze della CTU, confermate dalle successive misurazioni dell'ARPA, istavano, previo accertamento della natura illecita (siccome superiore ai limiti di legge e comunque alla normale tollerabilità) delle immissioni rumorose prodotte da [Convenuta], per la condanna della convenuta:

- a) alla riconduzione delle immissioni entro i limiti della normale tollerabilità mediante l'erezione di barriera acustica realizzata secondo il progetto dell'Ing. [omissis] (CTP nel procedimento ex art.696 bis c.p.c.) ovvero, in alternativa, al pagamento agli attori di importo corrispondente al costo dell'opera, pari a €.168.350,00 oltre i.v.a.;

- b) al pagamento della somma di €30.327,50, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo delle opere di contenimento interno del rumore realizzate dagli attori (per rifacimento di tre porte blindate, sostituzione di 13 finestre, collocazione di tende acustiche e insufflaggio di materiale isolante nelle intercapedini murarie come da docc.8, 9, 10 e 11);
- c) al pagamento, sempre a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dell'equivalente monetario della riduzione del valore dell'immobile per effetto delle immissioni illecite, proposto, a termini di CTU, nel 25% del valore commerciale del compendio;
- d) alla rifusione, nella misura accertanda da CTU medico-legale e in via equitativa, dei danni non patrimoniali subiti dagli attori per i pregiudizi di natura dinamico-relazionale (fisio-psichica, alla vita familiare e di relazione).

Parte convenuta contestava le domande attoree assumendo l'inammissibilità delle prime tre e l'infondatezza della quarta.

In estrema sintesi, la tesi di [Convenuta] è che, in base alla regola c.d. del preuso, le immissioni rumorose siano, al più, non tollerabili (in base alla contestata applicazione della normativa pubblicistica di cui alla L.447/1995) ma giustificate da esigenze produttive. Dal che, esclusa qualsivoglia tutela inibitoria, gli attori potrebbero ambire soltanto a un equo indennizzo e non certo al risarcimento instato con le domande di cui ai punti (a), (b) e (c). La domanda risarcitoria di cui al punto (d), connessa alla lesione della salute e della vita di relazione e familiare, sarebbe, invece, infondata: quanto alla salute, per difetto di prova di pregiudizi organici, esitati in malattia ed obiettivabili; quanto alla vita di relazione, per insussistenza del rilievo costituzionale del diritto alla "qualità della vita", al "benessere e alla serenità".

3. Le domande attoree sono fondate nei limitati termini che seguono.

3.1. Dalla lettura della CTU e dei documenti versati ed acquisiti nella presente causa di merito, risultano pacifici alcuni fatti, di seguito ricapitolati. Gli stessi vengono di seguito coordinati ai principi di diritto di rilievo per la decisione.

3.1.1. Quanto alla situazione dominicale degli immobili, sino al 2006, l'intero complesso edilizio in [omissis] (Borgata [omissis]) Strada Comunale [omissis], attualmente nella disponibilità delle parti in causa, era di proprietà di [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis] (di seguito, eredi [omissis]), ai quali era pervenuto, in ragione di un quarto ciascuno, per successione legittima del padre, [omissis].

Gli eredi [omissis] alienavano il complesso edilizio con due atti di compravendita in data 19.12.2006, preceduti da contratto preliminare 28.2.2006 stipulato con [Convenuta], la quale, a sua volta, con scrittura privata 13.5.2006 prometteva in vendita a [omissis], [omissis] e [Attore 1] (promissari acquirenti in proprio e/o per società o persona da nominare) una porzione del comprensorio (meglio descritta in rogito Notar [omissis]), con la precisazione che "l'atto di compravendita....sarà stipulato direttamente tra gli attuali proprietari Sign.ri

[omissis] e i promittenti acquirenti onde evitare il doppio passaggio dei beni che diverrebbero soggetti ad IVA..." (cfr. doc.2 convenuta).

In particolare e per quanto d'interesse ai fini del decidere, valga quanto segue.

Con rogito 19.12.2006 a ministero del Notaio [omissis] rep.[omissis]/racc.[omissis] (a doc.3 convenuta), gli eredi [omissis] vendevano a [Attore 1], all'epoca celibe, tre tipologie di immobili:

A) casa di civile abitazione (di seguito villetta) entrostante a terreno/giardino pertinenziale a F.4 n.141 di mq.1.936; i locali di civile abitazione, assentiti da Licenza Edilizia n.[omissis] del Comune di [omissis] e successiva variante n.[omissis], erano distinti a N.C.E.U., quanto agli alloggi a F.4 n.122 subb.1, 2 e 3 (cat.A3), quanto all'autorimessa a F.4 n.122 sub.4 (cat.C6), quanto ai locali uso deposito a F.4 n.122 subb.5 e 6 (cat.C2);

B) tre tettoie aperte contigue, entrostanti terreno pertinenziale di mq.1.000, censite a N.C.E.U. a F.4 n.139 sub.1 (cat.C7);

C) terreno di mq 1.099 censito a C.T. a F.4 n.140, ente urbano.

Il prezzo della transazione era di complessivi €.465.000,00, dei quali €.452.000,00 riferiti agli immobili censiti a Catasto Fabbricati (a lett "A" e "B") ed €.12.700,00 riferiti ai terreni (a lett."C").

Con rogito 19.12.2006 a ministero del Notaio [omissis] rep.n.[omissis]/racc.[omissis] (a doc.4 convenuta), gli eredi [omissis] (parte venditrice) trasferivano in proprietà a [omissis] s.p.a. (parte acquirente), che acquistava al solo ed esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria a [Convenuta] (parte utilizzatrice) (1) il complesso immobiliare a uso industriale (composto da basso fabbricato prefabbricato in calcestruzzo, tre box-auto, pensilina in ferro, basso fabbricato uso centrale idrica, capannone industriale con annesse tettoie) entrostante a terreno pertinenziale di mq 32.013, censito a N.C.E.U. a F.4 n.5 sub.3 (cat.D7) e (2) il terreno di mq.24.143 censito a C.T. F.4 nn.5, 3 e 1.

Alla data dei rogiti, i capannoni insistenti sulla proprietà eredi [omissis] erano edificati in linea con il confine sud-ovest del terreno a F.4 n.141 al cui interno sorge la villetta di proprietà [Attore 1] (cfr. CTU p.16 fig.13).

Il confine sud-est della proprietà [Attore 1] era rappresentato da un terreno a verde (part.5/c fig.13 CTU) e da un piccolo piazzale collegato con Via [omissis] (part.5/a fig.13 CTU).

All'attualità, a seguito degli ampliamenti costruttivi eseguiti da [Convenuta], i confini tra le proprietà attoree sono graficamente rappresentati nella figura 7 a p.11 della CTU, ove gli immobili attorei, colorati in verde, sono identificati dal CTU con lettere non sempre coerenti con quelle del rogito [omissis]: la villetta con giardino di cui alla lettera "A" del rogito corrisponde, in fig.7, alla "Proprietà [Attore 1] (A)"; il terreno a F.4 n.140 di cui alla lettera "C" del rogito corrisponde, in fig.7, alla "Proprietà [Attore 1] (B)"; le tettoie con terreno a F.4 n.139 di cui alla lettera "B" del rogito corrispondono in fig.7, alla "Proprietà [Attore 1] (C)".

Non risultano ulteriori atti di disposizione degli immobili di cui è causa dopo il 2006. Dal che, non è provata l'affermazione attorea (cfr. atto di citazione, primo cpv della premessa in fatto a p.2) che identifica i coniugi [Attore 1] e [Attore 2], oltre che come abitanti, anche come "proprietari...(di) villetta nel Comune di

[omissis], in Frazione [omissis], alla strada [omissis] n°[omissis], circondata da un giardino".

Allo stato degli atti, [Attore 2] non vanta diritti reali sugli immobili di proprietà [Attore 1] e non risulta, pertanto, legittimata ad avanzare domande risarcitorie patrimoniali in relazione agli stessi (in specie, in relazione alle domande risarcitorie "b" e "c"), per le quali la titolarità dell'azione è in capo al solo [Attore 1].

3.1.2. In ordine all'utilizzazione degli immobili, dagli anni '70, l'intero comprensorio di proprietà [omissis] fu destinato (prima dai [omissis] direttamente, poi nel 2005 da [omissis] per [Convenuta] in regime di locazione) come magazzino-stoccaggio frigorifero di generi alimentari destinati alla grande distribuzione.

Prima dei rogiti del 2006, l'edificio di civile abitazione-villetta di [Attore 1] era occupato da [Convenuta], che lo adibiva a spogliatoio e mensa per gli operai e alloggio per il custode.

Dal 2008, [Convenuta] iniziò l'ampliamento dello stabilimento, prima verso il lato sud-est, poi sul fronte opposto.

Per quanto di rilievo, [Convenuta] creò sul confine sud-est della proprietà attorea un piazzale, sul quale sorgono 15 baie delle 36 di carico/scarico (da 1 a 11 e da 12 a 15) maggiormente interferenti con la proprietà attorea. In particolare le quattro baie da 12 a 15 risultano poste a 12 metri dalla villetta [Attore 1].

La situazione all'attualità è graficamente rappresentata nella figura 7 di p.11 della CTU, ove la proprietà [Attore 1] è colorata in verde e quella [Convenuta] in grigio (con le baie puntinate in rosso e le vie di accesso e recesso indicate in rosso come "ingresso X", "ingresso Y" e "Uscita Z"; con la precisazione che l'ingresso "Y" non rileva ai fini di causa perché distante dalla proprietà [Attore 1] e comunque utilizzato per gli automezzi "piccoli" cat.1-2).

3.1.3. Tornando all'utilizzo degli immobili, risulta che gli automezzi di grandi dimensioni (cl.3-4) di [Convenuta], operativa 365 giorni all'anno lungo tutto l'arco delle 24 ore giornaliere, accedano giorno e notte allo stabilimento dall'ingresso di Via [omissis] [omissis] contraddistinto con la lett."X" (che dista circa 70 metri dalla facciata sud-ovest della villetta [Attore 1]) per raggiungere tramite il piazzale la baia cui sono destinati. Posto che l'orario di arrivo degli automezzi nel piazzale non coincide necessariamente con quello di accesso alla baia loro assegnata (talvolta occupata da altro automezzo), capita che sostino, sempre a motore acceso per non determinare la perdita della catena del freddo agli alimenti trasportati, lungo Via [omissis], di fronte alla villetta [Attore 1], in attesa di accedere al piazzale oppure che sostino all'interno del piazzale prima di effettuare la manovra in retromarcia di ingresso nella baia. Ultimato il carico/scarico, escono dallo stabilimento utilizzando la porta "Z", posta a breve distanza dalla facciata nord est della villetta [Attore 1].

Al momento delle rilevazioni peritali, il traffico giornaliero degli automezzi (dei quali il 65-70% classificabili come mezzi pesanti, con accesso dalla porta "X") in entrata/uscita dallo stabilimento [Convenuta] venne stimato in numero variabile tra le 280 e 340 unità, delle quali 30/40 unità in periodo notturno (fascia 22:00-6.00).

Quanto ai coniugi [Attore 1] e [Attore 2], è pacifico che gli stessi utilizzino la villetta, da epoca non precisata successiva all'acquisto in capo a [Attore 1], quale abitazione coniugale.

Il ricorso ex art.696 bis c.p.c., con il quale gli attori chiedevano l'accertamento delle immissioni rumorose e luminose propaganti dallo stabilimento [Convenuta], data 17.2.2015. Le misurazioni di parte attrice dei livelli di rumore iniziano il 2 ottobre 2014. Da tale data viene convenzionalmente collocata la percezione delle immissioni rumorose come fastidiose e interferenti con la vita familiare.

3.1.4. Passando alla destinazione e classificazione degli immobili, a termini del P.R.G.C approvato dal Comune di [omissis] nel 2011, l'area occupata da [Convenuta] ricade nell'area normativa IC (aree destinate prevalentemente ad attività artigianali, terziarie e commerciali compatibile con la residenza); la proprietà [Attore 1], la cui villetta è catastalmente censita nella categoria A3 (abitazione tipo economico), rientra nell'area normativa E (area a capacità insediativa edilizia esaurita).

3.1.5. Relativamente alla zonizzazione acustica, le proprietà di entrambe le parti in causa sono inserite in classe acustica IV, per la quale, in base alla normativa pubblicistica (L.447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997), i limiti di immissione rumorosa sono indicati in 65 db (A), per la fascia diurna, e in 55 db (A), per la fascia notturna.

3.1.6. In ultimo, la CTU, in coerenza con le reiterate rilevazioni eseguite ante causam dagli attori, ha accertato che le immissioni rumorose prodotte da [Convenuta] in fascia notturna violano, in termini assoluti e differenziali, la normativa statale e siano oggettivamente intollerabili perché dannose per la salute pubblica (cfr. CTU p.27), fermo restando l'elevato livello di inquinamento acustico anche nella fascia diurna. Infatti, anche in assenza di misurazioni esperite all'interno dell'abitazione di [Attore 1], le rilevazioni (riferite tanto all'intero periodo di osservazione, in fascia diurna e notturna, quanto alla sola fascia notturna) evidenziano che il differenziale di rumore ambientale creato dagli automezzi di [Convenuta] nel corso di "eventi sonori" di circa 3-4 min ciascuno sia "assai superiore a 3 dB (A)", vale a dire al limite di tolleranza di legge. In particolare, nell'intero periodo (diurno e notturno) di misurazione del CTU intercorrente tra l'11 e il 12.11.2015 (cfr. tab 3 e 4 a pp.22 e 23 CTU), la differenza tra il livello sonoro equivalente LAeq (indice normativo) e il rumore di fondo è pari a 8-9 dB (A); tale differenza sale a 23-24 D.b (A) qualora il raffronto venga più correttamente effettuato tra il livello sonoro equivalente LAeq (indice normativo) e il SEL (acronimo di Single Event Level, che rappresenta la portata rumorosa del fenomeno qualora l'energia fosse concentrata in un secondo). Il SEL risulta essere indice di inquinamento sonoro più attendibile nel caso, qui ricorrente, di rumore elevato ed intermittente (messa in moto, movimento degli automezzi, carico/scarico merci) in contesto abitativo agreste.

Del tutto irrilevante è il fatto, stigmatizzato dalla difesa di [Convenuta], che le misurazioni del CTU siano limitate a un giorno. Come osservato dalla Suprema Corte, "...la circostanza che l'apprezzamento delle intollerabili immissioni... da parte dell'ausiliario giudiziale sia stata evidenziata temporalmente con

riferimento ad un apposito sopralluogo....non comporta la conseguenza che le predette immissioni si manifestassero soltanto occasionalmente, essendo, invece, verosimile che, in considerazione della natura e della continuità dell'esercizio dell'attività dalle quali esse provenivano e delle condizioni ricorrenti nel tempo in cui esse si propagavano verso gli immobili circostanti, le immissioni in questione erano destinate a conservare un livello di tendenziale intollerabilità, almeno nella ricorrenza delle stesse condizioni temporali in cui era stato effettuato il mirato sopralluogo da parte del c.t.u." (cfr. Cass.10861/18).

Nel caso di specie, la valutazione di perdurante intollerabilità delle immissioni promananti dallo stabilimento [Convenuta] è addirittura oggetto di confessione stragiudiziale contenuta nel piano di risanamento 19.6.2017 (prot.2017/0082/CM) trasmesso dalla convenuta all'ARPA, alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di [omissis], ove nell'introduzione si afferma che [Convenuta] "realità in forte espansione....operante nel settore della logistica del freddo e dei trasporti refrigerati....ha previsto un programma di ampliamento dell'insediamento industriale atto a migliorare la capacità produttiva....ma soprattutto, a risolvere l'annoso problema del superamento delle soglie di emissione di rumore, generato dal traffico veicolare sui piazzali aziendali, che inevitabilmente impatta sulle zone residenziali circostanti" (cfr. documenti prodotti a seguito di ordine di esibizione a Città Metropolitana, con sottolineatura a cura dell'ufficio).

4. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che le disposizioni di leggi e regolamenti relative alle modalità di rilevamento e alla intensità dei rumori operano nei rapporti fra privati e P.A. Di contro, nei rapporti tra privati proprietari di fondi vicini (caso qui ricorrente) opera la meno rigorosa disciplina dettata dall'art.844 c.c., la quale demanda al giudice di merito il prudente apprezzamento sulla tollerabilità o meno delle immissioni in base alla vicinanza dei luoghi e ai possibili affetti dannosi delle stesse sulla salute e sulla vita di relazione degli abitanti. Il tutto, con la precisazione che (per il caso in cui il supero del rumore non sia vietato dalla legge) "...il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose, non è, invero, mai assoluto ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono a innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi.....sicchè la valutazione ex art.844 c.c., diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale" (cfr. Cass.1606/17).

Circa il "...pregiudizio non patrimoniale derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita..." (di seguito, per brevità, denominato pregiudizio esistenziale) le Sezioni Unite della Cassazione hanno di recente affermato che "va[da] data continuità all'indirizzo interpretativo di recente espresso in sede di legittimità, in forza del quale il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto

alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane , trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi" (cfr. Cass.SS.UU.2611/17, ribadita da Cass.10861/18, 21504/2018 e 21544/18).

L'accertamento dell'avvenuto superamento della soglia di normale tollerabilità (ai sensi della normativa pubblicistica e/o ai sensi dell'art.844 c.c.) comporta l'esclusione degli ex adverso invocati criteri, enunciati nel secondo comma dell'art.844 c.c., di contemperamento degli interessi contrastanti e/o di priorità d'uso, "venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno, rientrando nello schema dell'azione generale di cui all'art.2043 cod.civ" (cfr. Cass.14180/16, ribadita da tutte le successive pronunce a sezioni semplici sopra riportate).

Infine, per quanto di rilievo, è ormai da tempo acquisita nella giurisprudenza della Suprema Corte "la distinzione tra l'azione ex art.844 cod.civ, quale azione negatoria di natura reale intesa ad accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e a ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene indispensabili per farle cessare e l'azione per la responsabilità aquiliana ex art.2043 cod.civ, intesa a ottenere il risarcimento del danno anche in forma specifica, per lesione dei diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi, nonché...l'ammissibilità del concorso delle due azioni" (cfr. Cass. SS.UU.22116/14). Con l'ulteriore precisazione che l'adozione degli accorgimenti necessari per ottenere la cessazione dell'illecito non è vincolata all'adozione di una misura determinata (e indicata dalle parti) ben potendo il giudice (senza incorrere nel vizio di ultrapetizione) assumere gli interventi e ordinare gli accorgimenti idonei ad assicurare anche per il futuro la salute dei richiedenti tutela (cfr. Cass.21504/18).

5. L'applicazione dei prefati principi giurisprudenziali alle prove raccolte porta alle conclusioni di seguito illustrate.

5.1. Le immissioni notturne assurgono a livelli giudicati intollerabili dalla stessa normativa pubblicistica e sono astrattamente sussumibili nel reato contravvenzionale di cui all'art.659 c.p., con le conseguenze risarcitorie patrimoniali e non patrimoniali previste dall'art.185 c.p., 2043 e 2059 c.c.

5.2. Le immissioni diurne, lungi dall'essere irrilevanti ai fini di cui all'art.844 c.c., sono fastidiose per la percezione dell'uomo medio inserito in contesto abitativo e interferiscono con il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione (che comprende i locali abitativi e lo spazio esterno circostante: veranda, giardino) e il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Infatti, la localizzazione della villetta [Attore 1] (che dista 24 m. da Via [omissis] ove gli automezzi di parte convenuta transitano e sostano incessantemente a motore acceso, 11 m. dal piazzale di manovra e 12 metri dalle baie 12/15 di [Convenuta], anch'esse interessate da attività continuativa 24h/die su 365 giorni l'anno) e la natura intermittente e intensa della fonte rumorosa (c.d. sorgente mobile) legittimano la presunzione (corroborata dai pareri psicologici di parte attrice a docc.12-13) che gli attori abbiano sviluppato disturbi del sonno e abbiano riportato una significativa compromissione della vita domestica e sociale (cfr. sulle

presunzioni in tema di prova del danno al diritto al normale svolgimento della vita familiare Cass.SS.UU.2611/17 p.8). Peraltro, la circostanza dell'interferenza del rumore con la vita familiare e sociale è confermata dai testi, che riferiscono l'impossibilità di chiacchierare "senza urlare", pranzare o cenare tranquillamente in veranda o giardino e, viceversa, la necessità di rifugiarsi in casa ove, a seguito degli interventi di insonorizzazione, permane comunque un costante rumore o brusio di fondo (cfr. costituito testimoniale dell'udienza del 31.1.2019; sulla legittimità del ricorso alla prova testimoniale in materia di immissioni, cfr. Cass.1606/17 p.8).

6. Passando all'esame delle domande attoree, le stesse, esaminate nell'ordine elencato al par.2, risultano fondate limitatamente alle lettere (a), che assorbe la lettera (c), e (d), per entrambi i danneggiati; alla lettera (b), accolta in parte, per il solo [Attore 1].

(a) e (c)

All'accertamento dell'illegittimità delle immissioni diurne e notturne provocate dalla convenuta consegue la necessità di ordinare alla stessa l'assunzione di idonee misure di contenimento del disturbo sonoro nei limiti del tollerabile.

Dall'istruttoria è emersa l'adeguatezza del Piano di Risanamento presentato da [Convenuta] in data 19.6.2017, integrato il 29.6.2016 come recepito nel progetto preliminare (con relativi allegati) alla variante semplificata del P.R.G.C. del Comune di [omissis] a firma dello Studio [omissis] Associati redatto nel marzo 2018 (cfr. documento allegato alla risposta della Città Metropolitana all'ordine di esibizione contenuto nell'ordinanza 15.3.2018 del Tribunale).

Il dr. [omissis], responsabile dell'Ufficio Inquinamento Acustico della Città Metropolitana di Torino, ha espresso motivato parere di congruità del predetto piano di risanamento acustico, valutato come risolutivo del problema denunciato dagli attori (cfr. udienza 22.5.2018).

L'individuazione di adeguata soluzione tecnica non esaurisce la domanda inibitoria attorea ma assorbe soltanto la domanda risarcitoria di rifusione del danno patrimoniale da deprezzamento dell'immobile attoreo: una volta realizzata la bonifica acustica, la proprietà attorea sarà indenne da deprezzamenti di sorta.

La pronuncia inibitoria, modulata sul progetto di risanamento di [Convenuta], si impone per due ordini di ragioni.

In primo luogo, perché la sua realizzazione dipende dalla volontà e dalla capacità economica di [Convenuta], che d'iniziativa e senza alcuna possibilità di controllo giudiziale, potrebbe interromperne l'attuazione: la presentazione di un progetto non equivale alla garanzia della sua realizzazione.

In secondo luogo, perché i tempi di completamento dell'opera si prospettano non brevi (almeno 4 anni), durante i quali il supero dei valori acustici permanerebbe invariato se non fossero adottate misure interinali (peraltro ipotizzate dalla stessa [Convenuta] nel suo progetto).

Su tale secondo profilo, merita evidenziare quanto segue.

[Convenuta], nella proposta di Piano di Risanamento 19.6.2017, collega il supero delle immissioni sonore percepite dall'insediamento abitativo circostante la zona produttiva, allo stazionamento e transito in entrata e uscita dallo stabilimento ("H24, 7 giorni su 7") di "automezzi aziendali e vettori terzi che,

per garantire la catena del freddo, durante il carico e lo scarico delle merci, devono mantenere il motore acceso" e individua, tra gli interventi proposti di maggiore efficacia, la costruzione "di una nuova strada che permetta di deviare il traffico pesante verso un apposito, più defilato rispetto alle zone abitative, ingresso". In tal modo, la convenuta conferma che, sino alla completa realizzazione del risanamento (stimata dal dr. [omissis] in almeno 4 anni) le fonti di disturbo sonoro sono quelle descritte e stigmatizzate dal CTU (a pp.7-8 della relazione): transito veicolare (aggravato dalla frequente sosta/parcheggio) in ingresso lungo Strada [omissis] attraverso la porta "X" e operazioni di carico/scarico nel piazzale esterno dello stabilimento al confine con la proprietà [Attore 1], maggiormente disturbata dalle attività realizzate nelle baie da 12 a 15.

Di qui, la necessità di ordinare a [Convenuta] l'adozione di provvedimenti transitori per il periodo notturno, più incisivi ed efficaci di quelli, generici e laconici, proposti dalla stessa convenuta nell'ultima pagina della citata proposta di Piano di Risanamento 19.6.2017.

In base alla situazione dei luoghi e delle fonti dei rumori, i provvedimenti temporanei vengono individuati nel:

(a) divieto di sosta e stazionamento degli automezzi in Strada [omissis] nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada vicinale agricola e l'ingresso allo stabilimento [Convenuta] indicato con la lettera "Y" nella figura 7 a p.11 della CTU a firma Prof. Ing. [omissis];

(b) divieto di utilizzo delle baie nn.12-13-14 e 15 e divieto di stazionamento degli automezzi nel piazzale esterno antistante dette baie;

Si è detto che almeno dall'autunno del 2014 gli attori hanno percepito le immissioni sonore come interferenti con la loro vita familiare.

Infatti, da tale data, hanno iniziato a monitorare tramite proprio consulente l'intensità dei rumori e hanno progressivamente assunto privatamente gli accorgimenti tecnici idonei a ridurre l'inquinamento acustico all'interno della villetta.

Sono prodotte in causa fatture attestanti l'insonorizzazione di tre porte blindate (fattura in data 8.9.2014 di €.6.100,00 doc.8), l'acquisto e installazione di 5 tendaggi isolanti (fattura del 16.11.2016 di €.427,50 a doc.9), l'attuazione di isolamento acustico delle pareti (fattura del 25.5.2015 considerata limitatamente alla somma di €.8.300,00 con esclusione del costo, non pertinente, della sostituzione del sistema di riscaldamento a doc.10), la sostituzione delle finestre con manufatti isolanti (fattura del 17.5.2017 di €.18.070,00 a doc.11).

Trattasi di lavori, purtroppo non risolutivi del problema dell'inquinamento acustico ma coerenti con lo stesso e sicuramente utili per ridurre il fastidio. L'adozione di detti accorgimenti, con anticipazione della relativa spesa, era tutto ciò che gli attori potevano effettuare a livello privato. La spesa va, dunque, riconosciuta. Trattandosi di debito di valore, i singoli importi portati dalle citate fatture vanno maggiorati di interessi e rivalutazione dall'esborso all'attualità, e portano al riconoscimento di complessivi €.34.011,55, da rimborsare a [Attore 1], proprietario dell'immobile.

La tipologia, la tempistica e le modalità dell'attività svolta da [Convenuta] sono analiticamente descritte dal CTU alle pp.7-8 dell'elaborato peritale e non sono oggetto di contestazione di sorta, anzi sono confermate dalla convenuta (cfr. Piano Risanamento [Convenuta]). Il tutto, è sunteggiato nel superiore par.3.1.3. Gli insegnamenti della Suprema Corte sul tema del danno c.d. esistenziale riportato dalle vittime di inquinamento acustico sono riportati nel par.4, ove è rimarcato il consolidato indirizzo di legittimità (consacrato da Cass.SS.UU.n.2611/17) che attribuisce rango costituzionale ai diritti, tutelati dall'art.42 c.2 Cost., al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e alla libera e piena esplicazione delle abitudini di vita del singolo. In tal modo, il pregiudizio non patrimoniale (esistenziale) derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è riconosciuto come risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico e, dunque, in assenza di un danno alla salute, tutelato dall'art.32 Cost., esitato in malattia.

La ritenuta illiceità delle immissioni sonore e la loro negativa ripercussione sulla qualità della vita dei coniugi [Attore 1] e [Attore 2] è stata illustrata al par.5.2, ove si è accertato, in base alle dichiarazioni dei testi e alle presunzioni, che in ragione delle incessanti e intollerabili immissioni rumorose di [Convenuta] la qualità del sonno e le abitudini di vita, individuali e sociali, dei coniugi [Attore 1] e [Attore 2] abbiano subito un drastico peggioramento.

In questa sede, non resta che liquidare, con criterio equitativo, il danno "esistenziale" tenuto conto, da un lato, della intensità (elevata e discontinua) e frequenza (24H/die, 365gg/365) delle immissioni rumorose, che si sono ininterrottamente protratte per almeno 5 anni, vale a dire da fine del 2014 fino a tutto il 2019 (quanto gli attori, esasperati, si sono trasferiti altrove). In base ai parametri indicati, pare equo liquidare a ciascun danneggiato la somma, già attualizzata, di €30.000,00 ciascuno (€6.000,00 l'anno), sulla quale maturano interessi legali dal 20.2.2020 al soddisfo.

7. Gli attori risultano vittoriosi avendo visto l'accoglimento di tutte le domande (salvo l'assorbimento della domanda "c" nella "a" senza spendita di attività istruttoria e con modesto impegno defensionale e motivazionale).

In base al principio di soccombenza, la convenuta è tenuta a rifondere agli attori le spese di lite, della fase di istruzione preventiva e di merito, liquidate in base al D.M. 55/14 nel medio dello scaglione del riconosciuto (individuato nel valore indeterminabile medio da €26.001,00 a €260.000,00). Per le stesse ragioni, le spese della CTU svoltesi in seno al procedimento ex art.696 bis c.p.c. sono definitivamente poste a carico integrale di parte convenuta.

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:

accertata la natura illecita delle immissioni rumorose, diurne e notturne, determinate dal traffico di automezzi in entrata, uscita, carico e scarico dallo stabilimento di [Convenuta] s.r.l., corrente in [omissis], Frazione [omissis], Strada [omissis] n.[omissis],

dichiara tenuta e condanna [Convenuta] s.r.l. a realizzare, nei tempi convenuti con le pp.aa., il Piano di Risanamento presentato dalla convenuta in data 19.6.2017, integrato il 29.6.2016 come recepito nel progetto preliminare (con relativi allegati) alla variante semplificata del P.R.G.C. del Comune di [omissis] a firma dello Studio [omissis] Associati redatto nel marzo 2018, con le varianti e gli aggiornamenti eventualmente imposti dalle pp.aa. in corso d'opera;

dichiara tenuta e condanna [Convenuta] s.r.l. ad adottare per le ore notturne (dalle 22:00 alle 06:00) di tutti i giorni festivi e feriali i seguenti provvedimenti transitori sino alla compiuta realizzazione del Piano di Risanamento di cui al superiore punto 1:

(a) divieto di sosta e stazionamento degli automezzi in Strada [omissis] nel tratto compreso tra l'incrocio con la strada vicinale agricola e l'ingresso allo stabilimento [Convenuta] indicato con la lettera "Y" nella figura 7 a p.11 della CTU a firma Prof. Ing. [omissis];

(b) divieto di utilizzo delle baie nn.12-13-14 e 15 e divieto di stazionamento degli automezzi nel piazzale esterno antistante dette baie;

dichiara tenuta e condanna [Convenuta] s.r.l. a pagare a [Attore 1], a titolo di danno patrimoniale, la somma attualizzata di €34.011,55, oltre interessi legali dal 20.2.2020 al soddisfo;

dichiara tenuta e condanna [Convenuta] s.r.l. a pagare a [Attore 1] e a [Attore 2], a titolo di danno non patrimoniale, la somma attualizzata di €30.000,00 ciascuno, oltre interessi legali dal 20.2.2020 al soddisfo;

dichiara tenuta e condanna [Convenuta] s.r.l. a rimborsare a [Attore 1] e a [Attore 2] le spese di lite, che si liquidano, quanto alla fase di istruzione preventiva, in €266,00 per esposti non imponibili e €5.635,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge; quanto alla fase di merito, in €545,00 per esposti non imponibili e €13.430,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge;

pone le spese di CTU definitivamente a carico integrale di parte convenuta [Convenuta] s.r.l.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale.

Torino, 20 febbraio 2020

Il Giudice dott.ssa Paola Demaria